

Comune di Nebbiuno (Novara)

Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 7 Marzo 2013 - abolizione della commissione edilizia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Nebbiuno è dotato di regolamento edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17 febbraio 2003, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 1 ottobre 2003;

CONSIDERATO CHE il Titolo I «Disposizioni Generali» del regolamento edilizio comunale disciplina le modalità di formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione edilizia, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999 n. 19;

CONSIDERATO CHE l'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 («Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica») ha apportato modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999 n. 19, stabilendo che *«la nomina della Commissione edilizia è facoltativa»*;

CONSIDERATO CHE l'art. 10 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 ha apportato modifiche alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 e s.m.i., eliminando la previsione del parere della Commissione edilizia;

CONSIDERATO CHE, con la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 3, le competenze in materia di valutazione degli aspetti paesaggistici sono state attribuite alla Commissione Locale del Paesaggio, abrogando l'attribuzione delle stesse precedentemente in capo alla commissione edilizia comunale in base alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE già l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia dell'edilizia») ha reso facoltativa la commissione edilizia comunale;

ACCERTATO CHE i progetti per gli interventi edilizi relativi ai beni culturali individuati ai sensi del titolo I del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. sono sottoposti al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio del Piemonte, mentre quelli ricadenti in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, nei centri storici e quelli relativi agli edifici di interesse storico artistico individuati dal PRGC, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. sono sottoposti al parere della Commissione Locale per il Paesaggio;

RITENUTO, pertanto, che le componenti di territorio a valenza paesaggistica, i centri storici e gli edifici di interesse siano in tal modo già sufficientemente tutelati dall'esame di merito da parte degli organi su citati, mentre i restanti interventi possano essere considerati già sufficientemente disciplinati dalla normativa vigente;

RITENUTA la Commissione edilizia comunale organismo non più indispensabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO abolire la Commissione edilizia comunale;

VISTE le modifiche da adottare al regolamento edilizio comunale e dato atto che, anche a seguito dell'adozione di tali modifiche, il regolamento resta conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 548 – 9691 datata 29 luglio 1999 e di recente modificato con D.C.R. 267-31038 dell'8 luglio 2009;

(OMISSIS)

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione del responsabile del servizio tecnico, sotto il profilo della regolarità tecnica;

Con la seguente votazione espressa in forma palese nei modi di legge:

(OMISSIS)

DELIBERA

1. di abolire, a norma dell'art. 9 della legge regionale 20 del 14 luglio 2009, l'istituto della Commissione edilizia comunale;
2. di modificare, di conseguenza, il regolamento edilizio comunale vigente attraverso la soppressione dei seguenti articoli:
 - *Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia;*
 - *Art. 3 Attribuzione della Commissione Edilizia;*
 - *Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia;*
3. di recepire le precisazioni sulla estensione della portata della presente deliberazione anche a tutti gli altri atti e/o normative comunali che non è possibile elencare con sicurezza in modo esaustivo precisando che per tutte le sue funzioni previste in tali atti decadono automaticamente con il presente atto di soppressione e, anche se non esplicitamente elencati ed individuati, i relativi riferimenti sono da intendersi aggiornati;
4. di dare atto che il regolamento edilizio così modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 548 – 9691 del 29 luglio 1999 e di recente modificato con D.C.R. 267-31038 dell'8 luglio 2009;
5. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva a termini di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19;
5. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 alla Giunta Regionale- Assessorato all'Urbanistica.
6. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti di legge.